



Regione Siciliana
Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali

ELEZIONI COMUNALI

PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti in carta libera:

1) LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E COLLEGATA
CANDIDATURA A SINDACO

Con la lista dei candidati deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Dei singoli candidati compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

A) Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti:

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (art. 2, comma 2, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35) e cioè:

almeno 9 e non più di 12 nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;

almeno 11 e non più di 15 nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti.

B) Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti:

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto dell'accettazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi (art. 4, comma 1, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35).

Quando, per la determinazione del numero minimo, il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, dovrà procedersi, in conformità al criterio fissato dall'art. 4, primo comma, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, in base al quale, allorché il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, è arrotondato all'unità superiore.

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

- da 13 a 20 nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- da 20 a 30 nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia;
- da 27 a 40 nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti;
- da 30 a 45 nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- da 33 a 50 nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

La composizione dei consigli comunali è stabilita dall'art. 43 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

2) DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Si vedano schemi di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello (allegati nn. 1, 1 bis e 1ter).

I requisiti sostanziali di cui sopra sono:

a) Numero dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35:

- da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2001 e 5.000 abitanti;
- da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (art. 7, comma 2, l.r. 7/92, come sostituito dall'art. 1 [l.r. 35/97](#)).

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non essendo prevista alcuna sottoscrizione, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni previste dall'art. 70, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, che riproduce l'art. 93 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570).

b) Dichiarazione esplicita da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o le liste, presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate (All.ti 5, 5bis e 5ter).

c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dall'art. 17, quarto comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, come sostituito con l'art. 27, comma 1, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26, la firma dei presentatori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali dei comuni, è apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori. Di tutti i candidati deve essere indicato il nome, il cognome, luogo e data di nascita (art. 17, comma 7, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco (vedi allegato n. 2).

Si tenga, inoltre, presente che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate (art. 7, comma 3, legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1, legge regionale 15 settembre 1997, n.35). Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di presentazione di liste senza obbligo di sottoscrizione (allegato n. 3) e uno schema di delega (allegato n. 3 bis).

L'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, così come modificato ed integrato dalla legge n. 130/98 e dalla legge n. 120/99.

Sono quindi competenti ad eseguire le autentiche parola i seguenti pubblici ufficiali: notaio; giudice di pace; cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali; segretario delle procure della Repubblica; presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale; presidente del consiglio comunale; presidente del consiglio provinciale; presidente del consiglio circoscrizionale; vicepresidente del consiglio circoscrizionale; segretario comunale; segretario provinciale; funzionario incaricato dal sindaco; funzionario incaricato dal presidente della provincia; consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia; consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

L'autenticazione *dev'essere redatta come le modalità di cui al secondo comma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.*

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Con la dichiarazione di presentazione di lista o anche con atto separato, i presentatori indicano due delegati **autorizzati** ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste ed a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, fatte dai delegati, sono effettuate per iscritto e le firme sono autenticate secondo le modalità prescritte per l'autentica delle firme dei sottoscrittori di lista.

In caso di contemporaneità di elezioni, è opportuno che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per tutte le elezioni che hanno luogo.

La legge, mentre, specifica quali sono i compiti dei delegati, nulla prevede circa i requisiti dei delegati stessi. Tenuto conto, però, della delicatezza delle funzioni loro affidate, si ritiene necessario che essi siano in possesso almeno della capacità elettorale attiva. Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati.

Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori. L'indicazione dei delegati, incaricati di designare i rappresentanti di lista, non è un elemento essenziale ai fini dell'ammissione della lista, in quanto essa avviene nell'interesse della lista rappresentata e del sindaco cui tale lista si collega.

Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati avrà come sola conseguenza l'impossibilità da parte dei presentatori della lista di nominare propri rappresentanti presso gli uffici di sezione e presso l'ufficio centrale.

3) CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEI PRESENTATORI DELLA LISTA NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati abbiano il requisito di elettore del comune e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, occorre che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti il possesso del requisito richiesto.

Tali certificati potranno essere anche collettivi (Allegato n. 4) e dovranno essere rilasciati dai sindaci, nel termine di 24 ore dalla richiesta.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e, pertanto, ciò deve essere assolutamente impedito con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa. I Prefetti dovranno, quindi, inviare, appena se ne manifesti la necessità, presso il comune inadempiente, un commissario, a spese dei responsabili, affinché i certificati possano essere immediatamente rilasciati.

4) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLLA CARICA DI SINDACO E DELLA CANDIDATURA A CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 8, DELLA L.R. N. 7/92, COME SOSTITUITO DALL'ART. 1, L.R. N. 35/97

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, firmata dallo stesso ed autenticata. Per le autenticazioni si veda quanto in precedenza esposto.

Per i candidati che si trovino, eventualmente, all'estero, l'autenticazione delle dichiarazioni di accettazione della candidatura deve essere effettuata dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana.

Per la compilazione della dichiarazione di accettazione della candidatura non è richiesta alcuna formalità speciale. Tale dichiarazione, pertanto, potrà essere redatta nei termini che ciascun candidato riterrà opportuno.

La dichiarazione di accettazione della candidatura dovrà essere singola e non collettiva e non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare sic et simpliciter la candidatura.

Si vedano, a titolo esemplificativo, schemi di dichiarazione di accettazione (allegati nn. 5, 5 bis e 5 quater).

Alla dichiarazione di accettazione della candidatura, inoltre, deve essere aggiunta l'apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35 (allegati nn. 6 e 6 bis).

La predetta dichiarazione, ove non resa, comporta l'esclusione del candidato.

Per quanto riguarda la problematica relativa alla rinuncia alla candidatura, si rappresenta che la legge non contiene alcuna disposizione in merito.

Sulla questione si è, comunque, dell'avviso – in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sezione quinta, decisione 1° ottobre 1998, n. 1384 – che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.

In ogni caso – per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista – tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature.

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

Si ritiene, altresì, che il candidato alla carica di sindaco ed a quella di consigliere comunale debba produrre, acclusa alla dichiarazione di accettazione della propria candidatura ed alla prescritta documentazione, l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1, dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.

Quanto sopra nella considerazione della vigenza della normativa in questione e della permanenza in capo alla Commissione elettorale circondariale (art. 18, comma 1, del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3) dei compiti di verifica circa la sussistenza nei candidati delle condizioni previste dalla citata disposizione legislativa; qualora sia accertata la sussistenza anche di una di tali condizioni, di cui alla predetta norma, ciò comporterà la eliminazione della candidatura.

Si riportano, qui di seguito, i principi contenuti nell'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n.35.

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non avere accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura dovrà presentare il programma amministrativo, comprensivo dell'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare, da affiggere all'albo pretorio. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

È consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.

Ciascun candidato alla carica di sindaco, all'atto della dichiarazione di accettazione della candidatura, deve dichiarare:

- a) Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti: il collegamento con una lista di candidati presentata per l'elezione del consiglio comunale; la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata (art. 2, comma 2, l.r. n. 35/97).
- b) Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale; la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista o delle liste interessate (art. 3, comma 2, [l.r. n. 35/97](#)).

5) CERTIFICATI ATTESTANTI CHE I CANDIDATI SONO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REPUBBLICA

Al fine di garantire per i candidati la presenza della condizione di elettore, alla lista dei candidati devono essere allegati i certificati attestanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune.

Questi certificati potranno essere anche collettivi, e cioè redatti in unico atto.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie in precedenza richiamate per il rilascio dei certificati per i presentatori delle liste.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di certificato collettivo (Allegato n. 7).

6) MODELLO DI CONTRASSEGNO DI LISTA

Con la lista deve essere, altresì, presentato un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare (art. 17 T.U. approvato con D.P.Reg. n. 3/60).

I contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

I presentatori, affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, dovranno evitare che lo stesso sia identico o possa confondersi con quello di altre liste già presentate in precedenza o con quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici, a meno che non siano forniti di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autentica.

Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto. (Vedi art. 1bis, comma 1, del D.L. 27/01/2009, n.3 convertito con modificazioni, nella legge 25/03/09, n. 26

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle Autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

7) PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA: CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE DI UN COMUNE, O, IN MANCANZA, ATTESTATO DEL COMUNE DELLA AVVENUTA RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN TALI LISTE (D.L.VO 12 APRILE 1996, N. 197).

Il D.L.vo n. 197/96, nel recepire la direttiva comunitaria del 19 dicembre 1994, ha previsto l'elettorato attivo e passivo per il rinnovo degli organi comunali e circoscrizionali per i cittadini dell'Unione europea, residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

A tal fine è stata prevista l'iscrizione di tali soggetti nelle liste elettorali aggiunte presso il comune di residenza, secondo le modalità di cui al predetto D.L.vo n. 197/96.

Riguardo all'elettorato passivo, i cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dalla normativa vigente:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dello indirizzo nello Stato di origine;
- b) b) di un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 197/96 (non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali), della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

Quanto sopra vale anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

Si precisa, tuttavia, che l'eleggibilità in questione afferisce alla candidatura a consigliere comunale e circoscrizionale ed all'eventuale nomina a componente della Giunta; rimane, invece, riservata ai cittadini italiani la carica di sindaco e quella di vice sindaco, come evidenziato con circolare del Ministero dell'Interno del 16.4.1996.

In detta circolare, peraltro, si specifica: "Tale limitazione, espressamente prevista come facoltà esercitata dagli Stati membri in sede di recepimento della direttiva, trova giustificazione ... nell'esigenza di assicurare che funzioni e competenze statali, attribuite dall'ordinamento nazionale agli anzidetti amministratori, siano svolte ed esercitate esclusivamente dai cittadini italiani".